

SABATO 16 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Mascherine e DPI con aliquota IVA a zero fino al 31 dicembre 2020 - pag. 2
- La ricapitalizzazione delle PMI porta crediti d'imposta per i soci e per la società - pag. 4
- Accertare e riscuotere le tasse ai tempi del Coronavirus. Un compito difficile... - pag. 6

LAVORO E PREVIDENZA

- SURE: uno strumento dell'UE per mitigare i rischi di disoccupazione - pag. 14
- Decreto Rilancio: contratti a termine a-casuali fino al 30 agosto - pag. 16
- Trattamento dei dati sanitari in azienda: come si adegua all'emergenza Covid 19? - pag. 19

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Revisori Enti locali: linee guida per la relazione su rendiconti e bilanci di previsione - pag. 25

FINANZIAMENTI

- COVID-19: arrivano a 212.418 le richieste di liquidità al Fondo di Garanzia - pag. 26
- Attività internazionale: le linee guida europee per la ripresa del turismo - pag. 26

IMPRESA

- Tutelare il made in Italy registrando il marchio: attenzione agli adempimenti (e alle sanzioni) - pag. 28
- Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione - pag. 31

IN EVIDENZA

Accertare e riscuotere le tasse ai tempi del Coronavirus. Un compito difficile...

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

Come saranno sviluppate nella fase 2 le attività di accertamento e di riscossione? Ai tempi del Coronavirus se, rispetto alla capacità di contribuire attuale, è relativamente agevole trovare correttivi che creino nuovi equilibri e tengano conto delle difficoltà, accertare e riscuotere oggi quanto dovuto per effetto di una capacità contributiva generatasi nel passato è particolarmente difficile: si contrappongono esigenze di rigore, equità e sostenibilità della pretesa. Sarà, dunque, assolutamente indispensabile che l'approccio alla fiscalità sia quanto mai attento ed equilibrato da parte di tutti i protagonisti della vicenda tributaria: legislatore, Agenzie fiscali e contribuente. Ci sono, in tal senso, segnali incoraggianti da parte del legislatore. Ma le Agenzie fiscali avranno un compito difficilissimo.

Nei giorni dell'emergenza, tutti si rendono conto di quanto sia importante il ruolo delle pubbliche amministrazioni e di quanto incidano nel rapporto con il cittadino gli errori o i comportamenti sbagliati nelle attività degli enti pubblici. Non sembra eccessivo nella

situazione determinatasi per effetto del dilagare del **Coronavirus** assegnare alle amministrazioni finanziarie un ruolo fondamentale, secondo soltanto a quello svolto dalla sanità. Questo perché questa situazione costringe legislatore e amministrazioni a dibattersi

SURE: uno strumento dell'UE per mitigare i rischi di disoccupazione

di Pier Antonio Varesi - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Offrire alle aziende in difficoltà economica a causa dell'epidemia da COVID 19 la possibilità di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei dipendenti, salvaguardando il loro reddito grazie all'erogazione di un trattamento di integrazione salariale per le ore non lavorate. E' l'obiettivo di Sure, il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, che si colloca tra le misure anti crisi proposte dall'UE, alla pari del Mes di cui ripropone lo schema del prestito agli Stati nazionali. Ma il Sure, seppure utile ad allentare le ristrettezze di bilancio dei singoli Stati, appare ancora lontano dal prefigurare una politica europea di intervento diretto e stabile a sostegno del reddito dei lavoratori...

Le prime risposte approntate dal Governo italiano sul versante del lavoro per fronteggiare le gravissime difficoltà in cui versa il Paese dimostrano che la crisi economica del 2008-2009 ha lasciato, pur con limiti che vanno riconosciuti, insegnamenti e qualche positiva

eredità sul fronte della **protezione sociale dei lavoratori** in presenza di "emergenze" (economiche o sanitarie). Abbiamo infatti affrontato la necessità di sostenere il reddito dei lavoratori "eccedenti" a causa del **virus COVID 19** con una strumentazione molto più ampia

Fisco

Nel decreto Rilancio

Mascherine e DPI con aliquota IVA a zero fino al 31 dicembre 2020

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Oltre a eliminare in via definitiva la clausola di salvaguardia, con il conseguente mantenimento delle attuali aliquote IVA del 10 e del 22 per cento, il decreto Rilancio prevede specifiche misure in materia di aliquote IVA al fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19. In particolare, per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale il decreto prevede - in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020 - che l'aliquota IVA sia pari a zero. Dal 1° gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all'aliquota IVA del 5 per cento.

Nell'ambito delle misure dirette a favorire la ripresa dell'economia italiana, il **decreto Rilancio** interviene sulle **aliquote IVA**, innanzi tutto **eliminando, in via definitiva**, a partire dal 1° gennaio 2021, la **clausola di salvaguardia** contenuta nell'art. 1, comma 718, legge n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015), che prevede automatiche variazioni in aumento delle aliquote IVA del 10% del 22% e che, negli anni successivi alla sua introduzione, è stata più volte "sterilizzata", in tutto o in parte, ad opera dello stesso legislatore.

Inoltre, allo specifico fine di contrastare il diffondersi dell'epidemia da Covid-19, viene prevista, **in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020**, un'**aliquota zero** per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuali.

Dal **1° gennaio 2021**, tali cessioni saranno, invece, soggette all'**aliquota IVA del 5%**.

Quando si applica l'aliquota IVA del 5%

Il decreto Rilancio (art. 130-*bis*, comma 1) amplia la Parte II-*bis* della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 5% ai beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in essere.

Si tratta, in base al novellato n. 1-*quater*), aggiunto alla citata Parte II-*bis* della Tabella A, dei seguenti beni, soggetti a IVA con aliquota del 5% a partire **dall'1° gennaio 2021**: "ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in

nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo".

È il caso di osservare che, per effetto degli articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, l'aliquota del 5% è applicabile anche, rispettivamente, agli **acquisti intracomunitari** e alle **importazioni** dei beni sopra elencati.

Quando si applica l'aliquota zero

Il comma 2 dell'art. 130-*bis* del decreto Rilancio, in considerazione dello stato di emergenza sanitaria in atto, accorda in via transitoria alle cessioni dei beni di cui sopra un **regime di maggior favore**, prevedendo che le stesse, **fino al 31 dicembre 2020**, siano **esenti da IVA con diritto alla detrazione** dell'imposta pagata "a monte", vale a dire sugli acquisti e sulle importazioni di beni/servizi afferenti alle predette operazioni esenti.

Come osservato dalla Relazione illustrativa al decreto, viene, in sostanza, riconosciuta l'applicazione di un'**aliquota IVA pari a zero**, in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l'impatto della pandemia.

In tale contesto, rileva la Relazione illustrativa, tenuto conto che nel mese di gennaio 2018 è stata presentata una proposta di Direttiva, attualmente in discussione in Consiglio, che modifica la disciplina delle aliquote IVA per permettere a tutti gli Stati membri di applicare un'aliquota ridotta anche inferiore al 5% e un'esenzione con diritto a detrazione dell'IVA versata a monte su tutti i beni e servizi tranne alcuni esplicitamente

elencati, la Commissione ha fatto presente che gli Stati membri, **per il periodo di emergenza sanitaria**, possono ritenersi autorizzati ad applicare aliquote ridotte o esenzioni con diritto a detrazione alle cessioni dei materiali sanitari e farmaceutici necessari per contrastare il diffondersi dell'epidemia.

Lo stesso trattamento impositivo è applicabile anche agli **acquisti intracomunitari** e alle **importazioni** dei beni sopra elencati, non già per effetto dei citati articoli 43, comma 5, del D.L. n. 331/1993 e 69, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, che fanno riferimento alle operazioni imponibili, quanto degli articoli 42, comma 1, del D.L. n. 331/1993 e 68, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, che estendono agli acquisti intracomunitari e alle importazioni il regime di esenzione applicabile alle cessioni.

Per le **importazioni**, l'esenzione riconosciuta, "per estensione", dal decreto Rilancio assorbe l'esenzione

riconosciuta, in coerenza con la decisione della Commissione europea n. 2020/491/UE, dalla determinazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 107042/2020, riferita alle importazioni effettuate **dal 30 gennaio 2020 al 31 luglio 2020**:

(i) da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico, oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali;

(ii) da e per conto delle unità di pronto soccorso (si veda anche la circolare dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 6/D/2020).

Si passa, così, da un'**esenzione** soggettiva, riconosciuta in funzione della natura del destinatario, ad una **oggettiva**, collegata esclusivamente alla natura dei beni importati.

Fisco

Nel decreto Rilancio

La ricapitalizzazione delle PMI porta crediti d'imposta per i soci e per la società

di Maurizio Frascini, di Annamaria Polillo - Avvocati, Legalitax Studio legale e tributario

Per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l'aumento del capitale sociale di una o più società, i soci beneficeranno di un credito d'imposta pari al 20% delle somme conferite; l'investimento massimo del conferimento su cui calcolare il bonus non può eccedere 2.000.000 euro, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024 (in caso contrario i soci dovranno restituire il beneficio). Lo prevede il decreto Rilancio tra le misure di rafforzamento patrimoniale delle PMI. Alle società ricapitalizzate sarà, invece, riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino alla concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

In un'ottica di diversificazione degli aiuti alle imprese e, al fine di scongiurare eventuali sottocapitalizzazioni aziendali, il Governo, con il **decreto Rilancio**, ha previsto un articolato sistema di **agevolazioni fiscali** e di misure di sostegno finanziario dirette a **incentivare i conferimenti patrimoniali** dei soci in società di medie dimensioni con sede nel territorio nazionale.

La norma richiede il rispetto di differenti **condizioni** per poter fruire dei benefici previsti. Nello specifico, ai **soci conferenti** dovrebbe essere riconosciuto un **credito d'imposta pari al 20%** delle somme conferite mentre per le **società** ripatrimonializzata viene previsto un **differente criterio di calcolo** del credito d'imposta, parametrato alle perdite realizzate e al patrimonio netto della società. Quest'ultima agevolazione, per essere riconosciuta, presuppone il ricorrere di ulteriori e più rigide condizioni. Inoltre, la norma prescrive l'istituzione di un fondo finalizzato alla sottoscrizione di strumenti finanziari (obbligazioni o titoli di debito) emessi dalle società a seguito della ricapitalizzazione. L'efficacia di tutte le misure previste resta subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte della Commissione europea.

Soggetti interessati

Le agevolazioni previste dalla nuova disciplina riguardano il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali, quali società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata e delle società cooperative, con l'esclusione degli intermediari finanziari e delle società di partecipazione non finanziaria e finanziaria, aventi sede legale e amministrativa in Italia e che abbiano:

a) un ammontare di ricavi - art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR - relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro. La soglia minima si innalza a 10 milioni se la

società intende aderire al fondo istituito per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi connessi alla patrimonializzazione;

b) a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, subito una **riduzione complessiva** dell'ammontare dei **ricavi** (art. 85, comma 1, lettere a, TUIR), rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in misura **non inferiore al 33%**;

c) deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del decreto, ed entro il 31 dicembre 2020, un **aumento di capitale** a pagamento integralmente versato.

Inoltre, si prevede che l'impresa ricapitalizzata, per poter accedere al credito d'imposta, nonché, per poter procedere con l'emissione di strumenti finanziari destinati a essere sottoscritti dal Fondo Patrimonio PMI di neo-istituzione debba:

- alla data del 31 dicembre 2019 non rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento n. 651/2014, del Regolamento n. 702/2014 e del Regolamento n. 1388/2014;

- trovarsi in situazione di **regolarità contributiva e fiscale**;

- trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- non trovarsi nelle **condizioni ostative** di cui all'art. 67, D.lgs. n. 159/2011;

In ultimo, nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo della società non deve essere intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte

sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000.

Benefici

I **soci**, per i conferimenti in denaro effettuati entro il 31 dicembre 2020 per l'aumento del capitale sociale di una o più società, dovrebbero beneficiare di un **credito d'imposta pari al 20%** delle somme conferite.

L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere i 2.000.000 di euro, a condizione che non siano distribuite riserve prima del 1° gennaio 2024. In caso contrario, infatti, i soci dovranno restituire il beneficio. Le **società** ricapitalizzate, invece, ove soddisfino le ulteriori condizioni prescritte dalla disciplina, dovrebbero vedersi riconoscere, a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale effettuato entro il 31 dicembre 2020, e, comunque, nei limiti di 800.000 euro.

Le **perdite fiscali riportabili** nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione del credito saranno ridotte per un importo pari all'ammontare del credito d'imposta riconosciuto. Il credito d'imposta, inoltre, sarà utilizzabile in compensazione.

Emissione di strumenti finanziari

Oltre ai benefici fiscali, la misura dovrebbe prevedere l'istituzione di un apposito fondo denominato "**Fondo Patrimonio PMI**" finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito (rispettivamente per società azionarie e società a responsabilità limitata) - che il decreto Rilancio definisce, collettivamente, come strumenti finanziari -, emessi dalle società patrimonializzate, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare dell'aumento di capitale e il 12,5% dell'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), TUIR relativo al periodo d'imposta 2019. Il Gestore del Fondo è Invitalia (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa) S.p.A.

La società emittente può emettere gli strumenti finanziari in deroga ai limiti previsti dal comma 1 dell'art. 2412 c.c., che consente, in via ordinaria, l'emissione di obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. È inoltre previsto che i crediti del Fondo per il rimborso degli strumenti finanziari emessi ai sensi del decreto Rilancio, nel caso in cui la società patrimonializzata sia assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, siano soddisfatti dopo ogni altro credito ma prima dei crediti per finanziamenti soci di cui all'art. 2467 c.c. (cioè di quelli concessi in una situazione di non equilibrata correlazione tra il patrimonio netto e il capitale di debito oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento). La **società patrimonializzata** deve assumere l'**impegno** di:

(i) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza di intervento del Gestore e fino all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;

(ii) destinare il finanziamento concesso dal Gestore con la sottoscrizione degli strumenti finanziari a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia; e

(iii) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Non sono dovuti **interessi sull'importo capitale** degli **strumenti finanziari** qualora la società emittente abbia mantenuto fino al loro rimborso il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell'attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale.

Gli strumenti finanziari sono rimborsati dalla società emittente decorsi sei anni dalla sottoscrizione. Resta ferma per la società la possibilità di rimborsare i titoli anticipatamente decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione.

Fisco

L'Editoriale di Massimo Basilavecchia

Accertare e riscuotere le tasse ai tempi del Coronavirus. Un compito difficile...

di Massimo Basilavecchia - Professore ordinario di diritto tributario presso l'Università di Teramo

Come saranno sviluppate nella fase 2 le attività di accertamento e di riscossione? Ai tempi del Coronavirus se, rispetto alla capacità di contribuire attuale, è relativamente agevole trovare correttivi che creino nuovi equilibri e tengano conto delle difficoltà, accertare e riscuotere oggi quanto dovuto per effetto di una capacità contributiva generatasi nel passato è particolarmente difficile: si contrappongono esigenze di rigore, equità e sostenibilità della pretesa. Sarà, dunque, assolutamente indispensabile che l'approccio alla fiscalità sia quanto mai attento ed equilibrato da parte di tutti i protagonisti della vicenda tributaria: legislatore, Agenzie fiscali e contribuente. Ci sono, in tal senso, segnali incoraggianti da parte del legislatore. Ma le Agenzie fiscali avranno un compito difficilissimo.

Nei giorni dell'emergenza, tutti si rendono conto di quanto sia importante il **ruolo delle pubbliche amministrazioni** e di quanto incidano nel rapporto con il cittadino gli errori o i comportamenti sbagliati nelle attività degli enti pubblici.

Non sembra eccessivo nella situazione determinatasi per effetto del dilagare del **Coronavirus** assegnare alle amministrazioni finanziarie un ruolo fondamentale, secondo soltanto a quello svolto dalla sanità. Questo perché questa situazione costringe legislatore e amministrazioni a dibattersi tra due estremi in inevitabile contraddizione, da un lato la necessità di (continuare a) **procurare entrate** per fronteggiare una spesa pubblica che, invece, di contenersi deve essere incrementata, dall'altro la consapevolezza che il tessuto economico mal sopporta il **drenaggio di risorse** derivante **dai prelievi tributari**, in una fase nella quale al contrario ha bisogno di flussi in entrata per poter sopravvivere.

Sul piano sostanziale, si pensi ad es. alla scelta di **sopprimere o sospendere l'IRAP**: indubbi effetti benefici per i soggetti passivi andrebbero però ad escludere la contribuzione anche di soggetti che della crisi non hanno risentito o che dalla crisi hanno tratto un transitorio vantaggio.

La contraddizione si esaspera a proposito delle **attività di controllo**: se infatti rispetto alla **capacità di contribuire** attuale è relativamente agevole trovare correttivi che creino nuovi equilibri e tengano conto delle difficoltà, **accertare e riscuotere** oggi quanto dovuto per effetto di una capacità contributiva generatasi nel passato è particolarmente difficile, tra esigenze contrapposte come quelle di rigore, di equità, di sostenibilità della pretesa. Non va dimenticato, al riguardo, che la legge di Bilancio per il 2020 è stata costruita per una parte significativa sul **contrasto all'evasione fiscale** in chiave sia dissuasiva, rispetto agli adempimenti

attuali, sia di repressione degli inadempimenti passati (si pensi solo all'incremento progettato per la repressione penale).

Sarà dunque difficile, ma è comunque assolutamente indispensabile, che l'**approccio alla fiscalità** sia quanto mai attento ed equilibrato, da parte di tutti i protagonisti della vicenda tributaria (dal legislatore al contribuente, dalle amministrazioni finanziarie ai giudici tributari). Ci sono in tal senso segnali incoraggianti, perché è indubbio che le **regole fiscali** siano state **adattate**, con una certa prontezza ed equilibrio, alla particolarità della situazione generatasi a seguito dell'**epidemia da Coronavirus**, nel contesto di estrema difficoltà nel quale la politica si è trovata a dare una risposta assai complessa alle nuove esigenze.

Il dibattito e i contrasti emersi a proposito di talune delle misure introdotte rappresentano un esempio degli **errori** che occorre cercare di **evitare**.

Si prenda il tema degli **accertamenti** e dei **controlli**, per i quali era stata prevista una proroga biennale dei termini di decadenza, poi eliminata in sede di conversione in legge del **decreto Cura Italia**, quanto meno con riferimento agli atti di accertamento (è invece fortemente dubbio che l'eliminazione abbia coinvolto anche gli atti della riscossione in senso stretto); ora si profila una più ragionevole **proroga di un anno** con il **decreto Rilancio**.

La norma in questione richiamava una disposizione introdotta qualche anno fa per regolare in via generale il corso della fiscalità rispetto a zone colpite da calamità naturali; assumeva quindi un modello inadatto, dato che quella del COVID 19 è emergenza che investe, sia pure con notevoli differenze, tutto il territorio nazionale. Ne è derivata oltretutto l'impressione - forse in parte fondata, ma più sotto l'aspetto delle intenzioni, che non ad un'analisi oggettiva - che il legislatore avesse voluto approfittare dell'occasione per ampliare

la soggezione dei contribuenti alle attività impositive, impressione rafforzata dalla presenza di altra norma che nel **processo tributario** sembrava attribuire **durata maggiore** alla **sospensione dei termini** riferibili alla parte pubblica. Si sono messe a confronto due regole non comparabili, la proroga riservata ai contribuenti per gli adempimenti con quella concessa alle amministrazioni di due anni ancorché la loro attività fosse sospesa per legge per circa tre mesi.

In realtà, come emerso poi dalle allarmate dichiarazioni del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate** successive alla soppressione della norma di proroga, il differimento avrebbe evitato la notifica, nei prossimi mesi del 2020 e quindi ad effetto della pandemia ancora in corso, di una notevole massa di atti impositivi esecutivi, in scadenza al 31 dicembre 2020. Una **norma di protezione dei contribuenti**, ancorché ingiustificata rispetto alla eccessiva durata della proroga, è stata dunque vista e considerata come espressione di uno **squilibrio tutto a favore del Fisco** e giudicata come tentativo di estendere i termini di accertamento, oltretutto proprio nell'ultimo anno nel quale si applica un termine più breve rispetto a quello che sarà a regime dal periodo d'imposta 2016.

La vicenda dimostra come vi sia un'ipersensibilità dell'opinione pubblica rispetto al tema del rapporto Fisco-contribuente e come il legislatore debba essere particolarmente attento non solo ai contenuti effettivi della normativa, ma anche all'immagine che la confezione della legge dà della normativa stessa.

Esempi ulteriori di equivoci - solo in parte giustificati ma comunque sintomo di quella ipersensibilità - nascenti da una certa superficialità nel considerare l'impatto degli atti potrebbero essere elencati: tra tutti, la questione dell'incidenza della **sospensione sui termini** per ricorrere alle **Commissioni tributarie** in

presenza di procedura di accertamento con adesione, rispetto alla quale l'Agenzia delle Entrate ha prontamente fornito un'interpretazione ragionevole e garantista, nella quale in molti hanno intravisto una possibile trappola solo perché nelle circolari dell'Agenzia delle Entrate (la n. 6/E del 2020 e la n. 11/E, in particolare) non si è avuto cura di precisare che, rispetto ai termini processuali, essa esprimeva solo un punto di vista e che il giudice ben avrebbe potuto giungere a conclusioni opposte (la questione sembra risolta dal **decreto Rilancio**, così confermandosi che la legislazione, in questo Paese, deve occuparsi anche di chiarire dubbi interpretativi irragionevoli, e spesso per rimediare a incongruenze precedenti dei testi normativi).

Si può dunque immaginare in quale contesto, disposto alla polemica ancor più del solito, le **attività di controllo di accertamento e di riscossione** saranno sviluppate in un prossimo futuro. Le Agenzie fiscali avranno un compito difficilissimo, tra necessità di recupero dell'evasione e considerazione della situazione economica attuale; sarà necessario uno straordinario equilibrio, frutto di comportamenti che possano determinare un clima di fiducia - quanto meno, di "non sfiducia" - reciproca.

In una circolare di qualche anno fa (la n. 25/E del 2014), contenente l'indirizzo annuale agli Uffici per lo svolgimento delle attività di controllo, era stata impiegata, per definire l'esigenza che gli Uffici si muovessero ispirati dalla capacità di comprendere le difficoltà dei soggetti controllati, la formula, quanto mai felice, di un "**accertamento sostenibile**", formula felice che invitava a considerare **ragionevolezza e proporzionalità** nell'attività impositiva; formula che è auspicabile ispiri, per tutte le ragioni di cui si parla nel dibattito quotidiano sul Fisco, l'azione delle Agenzie fiscali sin dal prossimo futuro.

Fisco

Dal CNDCEC

Formazione professionale: attivazione della pagina internet "Autocertificazione per webinar"

Sono state apportate alcune modifiche al portale FPC al fine di attivare automaticamente la pagina internet delle autocertificazioni che potrà essere utilizzata dagli Iscritti per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della fruizione degli eventi in modalità webinar organizzati dagli Ordini territoriali. Lo ha reso noto il CNDCEC mediante la pubblicazione dell'informativa n. 49 del 15 maggio 2020, con cui ha chiarito che se l'evento webinar non è trasmesso attraverso una piattaforma che consente di rilevare le presenze degli iscritti e tutti i dati necessari per l'importazione dei crediti formativi nell'area riservata del portale CNDCEC, l'Ordine in fase di accreditamento dovrà indicare che l'evento si svolge in videoconferenza e scegliere l'opzione "abilita caricamento autocertificazione".

Il CNDCEC ha pubblicato l'informativa n. 49 del 15 maggio 2020, sull'attivazione della pagina internet "Autocertificazione per webinar" organizzati dagli Ordini territoriali.

Il Consiglio Nazionale ha apportato alcune modifiche al portale FPC al fine di attivare automaticamente la pagina internet delle autocertificazioni che potrà essere utilizzata dagli Iscritti per richiedere il riconoscimento dei crediti formativi a seguito della fruizione degli eventi in modalità webinar organizzati dagli Ordini territoriali, in ragione delle difficoltà evidenziate da alcuni Ordini territoriali.

Il CNDCEC ha chiarito che qualora l'evento webinar non sia trasmesso attraverso una piattaforma che consente di rilevare le presenze degli iscritti e tutti i dati necessari per l'importazione dei crediti formativi nell'area riservata del portale CNDCEC, l'Ordine in fase di accreditamento dovrà indicare che l'evento si svolge in videoconferenza e scegliere l'opzione "abilita caricamento autocertificazione".

In questo modo l'evento accreditato, a partire dalla data di svolgimento, comparirà fra gli eventi dell'Ordine per i quali è possibile autocertificare la partecipazione. Sul punto, gli Ordini dovranno informare gli Iscritti che per il riconoscimento dei crediti dovranno accedere al sito del Consiglio Nazionale alla pagina "Eventi CNDCEC" e compilare il form per l'autocertificazione webinar.

Una volta acquisiti i dati dei fruitori degli eventi, il

portale FPC invierà le informazioni necessarie per il caricamento dei crediti formativi all'Ordine di appartenenza dell'iscritto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, informativa 15/05/2020, n. 49

Fisco

Dalle Dogane

Depositari autorizzati: l'invio telematico dei dati degli scontrini dei rifornimenti diretti

L'invio telematico dei dati relativi agli scontrini dei rifornimenti diretti è effettuato dai depositari autorizzati a partire dal 1° gennaio 2021. Lo ha previsto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 7 del 15 maggio 2020 con cui ha fornito le istruzioni tramite le quali i depositari autorizzati sono tenuti a trasmettere per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia i dati. Per ciascun scontrino ricevuto i depositari autorizzati devono inviare, tramite il flusso di dati OLIMDA, un record di tipo B: "Movimentazione prodotti energetici".

L'Agenzia delle Dogane ha emanato la circolare n. 7 in data 14 maggio 2020 sulla modalità di comunicazione telematica dei **dati degli scontrini** da parte dei depositari autorizzati.

Occorre evidenziare che con determinazione direttoriale del 18 febbraio 2020 è stato stabilito al 31 dicembre 2020 il termine finale per l'adeguamento dei sistemi di misurazione installati sulle **bettoline**, al fine di riscontrare le quantità di gasolio e olio combustibile fluidissimo destinate alla navigazione marittima.

Quindi **dal 1° gennaio 2021**, i depositari autorizzati che effettuano i rifornimenti sono tenuti ad avvalersi di bettoline dotate di sistemi di misurazione conformi alla normativa.

In particolare, i predetti sistemi di misurazione consentono l'**emissione di scontrini** riportanti il giorno e l'ora di rifornimento, l'identificazione del misuratore, la targa dell'autobotte o della bettolina, il quantitativo di prodotto rifornito e le letture ad inizio ed alla fine del rifornimento.

Questa prescrizione è valida per gli scontrini emessi per ogni rifornimento diretto di gasolio e di olio combustibile fluidissimo destinati alla navigazione marittima e trova applicazione sia per i trasferimenti tramite bettolina, sia per quelli tramite autobotte.

E' stato altresì prescritto che i predetti scontrini emessi dal **sistema di misurazione** sono conservati, anche in forma dematerializzata, nelle contabilità fiscali del deposito mittente e che i relativi dati sono trasmessi al sistema informativo dell'Agenzia.

Per tale motivo l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni tramite le quali i **depositari autorizzati** sono tenuti a trasmettere per via telematica al sistema informativo dell'Agenzia i dati, congiuntamente agli altri dati di contabilità.

In particolare, per ciascun scontrino ricevuto i depositari autorizzati inviano, tramite il flusso di dati OLIMDA, un record di tipo B: "Movimentazione prodotti energetici".

L'invio telematico dei dati relativi agli scontrini dei rifornimenti diretti è effettuato dai depositari autorizzati a partire dal 1° gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle dogane, circolare 14/05/2020, n. 7

Fisco

Dal MEF

Entrate tributarie internazionali: online i dati relativi a gennaio - marzo 2020

Pubblicati i dati relativi alle entrate tributarie internazionali per periodo gennaio - marzo 2020. Il rapporto è consultabile nel sito istituzionale del Dipartimento delle Finanze del MEF a partire dal 15 aprile 2020. Incrementato il gettito tributario per Irlanda, Spagna, Germania, Regno Unito e Italia. In riduzione invece Francia e Portogallo.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato il 15 marzo 2020, all'interno del proprio sito istituzionale, il rapporto sulle **entrate tributarie internazionali** relativo a gennaio - marzo 2020.

I dati contenuti nel rapporto sono basati sulle informazioni contenute nei **bollettini mensili** relativi alle entrate tributarie dei principali Paesi dell'Unione Europea (Germania, Italia, Francia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Spagna).

Nel documento viene messo in evidenza il fatto che è stato registrato un **incremento** del gettito tributario in diversi dei Paesi appena citati:

- Germania (+3,5%);

- Irlanda (+1,1%);

- Regno Unito (+2,1%);

- Spagna (+8,3%);

-Italia (1,4%).

In riduzione invece Francia (-5,8%) e Portogallo (-0,5%).

Per quanto concerne il gettito **dell'Iva**, la crescita maggiore è stata registrata dalla Spagna (+3,8%) e dal Portogallo (+0,1%).

Una riduzione è stata invece registrata per la Germania (-0,6%), il Regno Unito (-0,7%), l'Italia (-4,5%), l'Irlanda (-17,0%) e la Francia (-23,9%).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, bollettino entrate tributarie internazionali, 15/05/2020

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Patent box: il subentro dell'avente causa nell'esercizio dell'opzione

Nell'ambito del patent box, il subentro dell'avente causa nell'esercizio dell'opzione del dante causa con riferimento a uno specifico bene immateriale (IP), nel tempo residuo di validità dell'opzione, determina in capo all'avente causa, per quel tempo e in relazione al medesimo specifico bene immateriale (IP) anche la relativa applicazione della disciplina delle perdite da patent box. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 130 del 15 maggio 2020 con cui ha specificato che la possibilità di esercitare l'opzione per singolo bene immateriale, implica che le perdite fiscali generate da un determinato IP debbano essere mantenute all'interno del regime patent box del solo IP che le ha prodotte.

Con la risposta a interpello n. 130 del 15 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **patent box** e conferimento ramo d'azienda.

La legge di stabilità 2015 ha istituito un **regime opzionale** di tassazione agevolata, "patent box", che prevede una parziale detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di determinati beni immateriali, purché tali beni siano espressione delle attività di ricerca e sviluppo svolte dal Contribuente.

L'opzione che i soggetti titolari di reddito d'impresa possono esercitare per accedere alla fruizione del beneficio **patent box** ha durata per cinque esercizi sociali

ed è irrevocabile e rinnovabile.

L'impresa, in previsione di aderire al **regime agevolato** ovvero successivamente all'adesione, determina il reddito prodotto dal bene immateriale che, soprattutto nelle fasi iniziali della ricerca, potrebbe risultare negativo.

Lo sfruttamento economico dei **beni immateriali** può infatti comportare, anche solo temporaneamente, che i costi eccedano i ricavi, generando in tal modo una perdita anziché un reddito. In assenza di una specifica previsione in merito al **trattamento delle perdite** derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, è stato chiarito che nel caso in cui, una volta esercitata l'opzione per l'anno d'imposta 2015, l'impresa verifichi che lo sfruttamento economico del bene immateriale genera una perdita, l'impresa in regime Patent Box rinvierà gli effetti positivi dell'opzione agli esercizi in cui lo stesso bene sarà produttivo di reddito.

Nel caso in cui le modalità di determinazione **dell'agevolazione** portino a un risultato negativo (perdita), derivante dall'eccesso di costi sostenuti per il bene immateriale rispetto ai ricavi ad esso attribuibili, tali perdite concorreranno alla formazione del reddito d'impresa di periodo.

Infatti, i **componenti positivi** e negativi ascrivibili al bene immateriale concorrono in modo ordinario alla determinazione del reddito d'impresa di periodo anche quando non venga operata alcuna variazione in diminuzione per fruire dell'agevolazione.

Inoltre è stato chiarito che le perdite generate in vigenza del regime del patent box dovranno essere recuperate, attraverso un **meccanismo di "recapture"** nell'ambito del medesimo regime di patent box, nel momento in cui il bene immateriale comincerà a produrre redditi.

Tali **perdite** saranno, quindi, computate a riduzione del reddito lordo agevolabile, fino al loro completo esaurimento.

Ne consegue che, in tali casi, la concreta **fruizione della tassazione agevolata**, sotto forma di variazione in diminuzione, avrà luogo nel momento in cui il bene immateriale genererà redditi depurati da eventuali perdite pregresse prodotte in vigenza del regime del patent box.

Inoltre è stato evidenziato che il sistema di tracciatura imposto dall'articolo 11 del decreto **Patent Box** debba valere anche negli esercizi in cui l'azienda non aveva ancora generato l'IP ed esercitato l'opzione per entrare nel regime; ciò al fine di garantire un trattamento omogeneo tra contribuenti ed evitare eventuali asimmetrie che potrebbero nascere in ragione della scelta di presentare le opzioni per determinati beni immateriali

solamente quando questi siano produttivi di reddito, evitando il cd. **recapture delle perdite**.

Per un corretto funzionamento dell'agevolazione è necessario tenere memoria, attraverso il sistema di tracciatura, del **risultato fiscale** differenziale relativo all'IP anche negli esercizi in cui l'azienda non aveva ancora generato l'IP ed esercitato l'opzione per entrare nel regime.

Quindi, la perdita del singolo IP dovrà essere memorizzata, con il sistema di tracciatura a far data dall'anno 2015, anche se l'impresa non ha optato per il regime agevolato.

L'esercizio dell'opzione, prima di produrre una **variazione in diminuzione** rappresentativa della misura dell'agevolazione, comporterà necessariamente una compensazione tra redditi e perdite formati nei periodi antecedenti l'opzione. Nel caso in cui nel periodo "ante opzione" siano presenti soltanto perdite fiscali, queste ultime dovranno essere abbattute dal reddito prodotto dallo stesso bene immateriale fino ad esaurimento delle stesse e senza limitazioni di natura temporale.

La previsione appena rappresentata, che vale per i beni creati successivamente al 2015 o, per i quali dopo tale data è stata presentata **opzione**, trova logica e coerente applicazione anche nel caso di beni già creati e per i quali sia già stata esercitata opzione, sia pure da un soggetto diverso dalla società come il soggetto conferente il ramo d'azienda.

Infatti, il mancato riallineamento tra il momento di sostenimento dei **costi di ricerca** e sviluppo e quello di effettivo conseguimento dei ricavi comporterebbe un'applicazione della disciplina non coerente con l'impianto normativo.

Con specifico riferimento alle operazioni straordinarie, la normativa prevede che in caso di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, il soggetto avente causa subentra nell'esercizio dell'opzione effettuato dal dante causa, anche in relazione al sostenimento dei costi.

Di conseguenza il soggetto avente causa subentra al dante causa nell'esercizio dell'opzione, sia con riguardo al computo degli anni di durata della medesima sia in relazione all'eredità dei costi rilevanti agli effetti del calcolo del rapporto.

Il **subentro dell'avente causa** nell'esercizio dell'opzione del dante causa con riferimento a uno specifico bene immateriale (IP), nel tempo residuo di validità dell'opzione, determina in capo all'avente causa, per quel tempo e in relazione al medesimo specifico bene immateriale (IP) anche la relativa applicazione della disciplina delle perdite da patent box.

La possibilità di esercitare l'opzione per singolo **bene immateriale**, implica che le perdite fiscali generate da un determinato IP debbano essere mantenute all'interno del **regime patent box** del solo IP che le ha prodotte. Le perdite fiscali di un determinato IP, infatti, andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati dallo stesso IP nel quinquennio di efficacia dell'opzione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/05/2020, n. 130

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Trasmissione dei corrispettivi: la macchina con sbarra automatica che non eroga alcun servizio non è vending machine

La "macchina con sbarra automatica" che non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell'operatore, non è riconducibile tra le "vending machine" e non è, dunque, assoggettabile agli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 131 del 15 maggio 2020, con cui ha ricordato quale sia la definizione di distributore automatico e quali siano le sue principali caratteristiche.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 131 del 15 maggio 2020 riguardante la trasmissione telematica delle operazioni IVA e il controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso **distributori automatici**.

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, n. 127, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano i **commercio al minuto** memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli **obblighi di registrazione**.

Queste norme si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad

euro 400.000 e per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Invece, a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito mediante dei provvedimenti anche la definizione di distributore automatico ("**vending machine**") come qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell'utente, eroga, direttamente (come avviene, per cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell'acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare), prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

-uno o più **sistemi di pagamento**;

-un sistema elettronico ("sistema master") costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;

-un erogatore di beni e/o servizi.

Gli apparecchi privi di queste caratteristiche non possono, allo stato, essere definiti **vending machine** ed agli stessi non possono, pertanto, applicarsi le relative norme di riferimento.

Nell'ipotesi di "**macchina con sbarra automatica**" che non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell'operatore, la stessa non è riconducibile tra le "vending machine" e non è, dunque, assoggettabile agli obblighi appena menzionati.

Il corrispettivo per il servizio reso non è soggetto, tra l'altro agli obblighi poiché trattasi di operazioni ricomprese tra quelle già escluse **dall'obbligo di certificazione** mediante scontrino o ricevuta fiscale che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 maggio 2019, ferma la necessaria annotazione nel registro dei corrispettivi, ha sottratto dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica. Resta, in ogni caso, la facoltà di procedere su **base volontaria** all'invio dei corrispettivi mediante apposito registratore telematico o procedura web dell'Agenzia delle entrate, nonché l'obbligo di emettere fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/05/2020, n. 131

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Coronavirus e erogazioni liberali: quando spetta la detrazione

In tema di erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile, ai fini della detrazione è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25 del 14 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 25 del 14 maggio 2020 con cui ha fornito ulteriori chiarimenti sulle **erogazioni liberali** in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile.

Il Decreto Cura Italia ha stabilito all' 66 la promozione delle erogazioni liberali devolute per fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica causata da COVID-19.

In particolare, è stato stabilito che per le **erogazioni liberali** in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, per un importo non superiore a 30.000 euro. Sul punto è stato ulteriormente chiarito che per quel che attiene la documentazione attestante il **sostenimento dell'onere**, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 66, è necessario che dalla ricevuta del **versamento bancario** o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall'estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell'erogazione liberale, il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione **dell'emergenza**

epidemiologica da COVID-19.

Tuttavia, in ragione del decreto legge Cura Italia, è sufficiente, ai fini della **detrazione**, che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata risulti che il versamento sia stato effettuato su uno dei **conti correnti** dedicati all'emergenza epidemiologica COVID-19.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 14/05/2020, n. 25

Fisco

Dal MEF

Entrate tributarie e contributive: in aumento del 3,6% nei primi tre mesi del 2020

In aumento le entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-marzo 2020 rispetto a quelle facenti riferimento ai primi tre mesi del precedente anno. L'aumento è pari al 3,6%. Lo ha messo in evidenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze all'interno del rapporto che può essere consultato nel sito istituzionale del proprio Dipartimento delle Finanze a partire dal 15 maggio 2020.

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha pubblicato in data 15 maggio 2020, all'interno del proprio sito istituzionale, il rapporto sulle **entrate tributarie e contributive** relativo ai primi tre mesi del 2020.

Le entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-marzo 2020 segnalano una crescita rispetto all'anno precedente pari al 3,6%.

Entrate tributarie e contributive

Registrato un aumento pari a 5668 milioni di euro per quanto concerne le entrate tributarie e contributive relative al periodo gennaio-marzo 2020, rispetto al dato relativo all'analogo periodo del precedente anno.

Il dato tiene conto della variazione positiva del 2,5% (+2.502 milioni di euro) delle entrate tributarie e della crescita delle entrate contributive del 5,4%.

L'incremento di questo ultimo componente è stato determinato dal fatto che nel 2019, nell'ambito della procedura di revisione del sistema tariffario dell'INAIL, è stato disposto lo slittamento al mese di maggio della rata dei premi assicurativi ordinariamente versata nel

mezzo di febbraio.

Nello specifico, l'importo delle entrate tributarie comprende anche i principali tributi degli enti territoriali e le poste correttive, e quindi integra il dato già diffuso con la nota del 5 maggio scorso.

Tra le imposte dirette, il gettito IRPEF si è attestato a 51.000 milioni di euro.

Tra le imposte indirette, le entrate IVA ammontano a 24.573 milioni di euro.

Le entrate tributarie del bilancio dello Stato incassate nel periodo ammontano a 94.931 milioni di euro in crescita di 2.762 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2019.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato stampa 15/05/2020, n. 104

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Mandato senza rappresentanza e prestazioni sanitarie esenti da IVA: il regime di fatturazione

Nel caso di contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie esenti da IVA, occorre emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA, ricorrendone i presupposti, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 132 del 15 maggio 2020. Nel contratto di mandato senza rappresentanza, il "Decreto IVA" prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Con la risposta a interpello n. 132 del 15 maggio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di regime di fatturazione applicabile in base ad un contratto di **mandato senza rappresentanza** avente ad oggetto **prestazioni sanitarie** esenti da IVA.

Quanto al contratto di mandato senza rappresentanza, il "Decreto IVA" prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate **prestazioni di servizi** anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Sul punto è stato precisato che con il **contratto di mandato** senza rappresentanza, il mandatario assume e acquista in nome proprio rispettivamente gli obblighi e i diritti derivanti dal compimento dell'affare trattato per conto del mandante.

In tal caso, le **prestazioni di servizi** rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Tra l'altro occorre ricordare che la natura delle prestazioni rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza al mandante è la stessa di quelle rese o ricevute dal mandatario in nome proprio e per conto del mandante.

Pertanto, in questa ipotesi di contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie **esenti da IVA**, occorre emettere fattura ai clienti/pazienti per le prestazioni rese in esenzione da IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18), del Decreto IVA, ricorrendone i presupposti applicativi, e ricevere fattura dal professionista/mandante per la prestazione dallo stesso effettuata, sempre in regime di esenzione e al ricorrere dei presupposti applicativi.

Nella **fattura emessa dal professionista/mandante**, il corrispettivo esente da IVA è pari alla differenza tra l'ammontare fatturato dalla Società al paziente e la provvigione spettante a quest'ultima, che sarà esclusa dalla base imponibile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 15/05/2020, n. 132

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Pier Antonio Varesi

SURE: uno strumento dell'UE per mitigare i rischi di disoccupazione

di Pier Antonio Varesi - Professore ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Offrire alle aziende in difficoltà economica a causa dell'epidemia da COVID 19 la possibilità di ridurre temporaneamente l'orario di lavoro dei dipendenti, salvaguardando il loro reddito grazie all'erogazione di un trattamento di integrazione salariale per le ore non lavorate. E' l'obiettivo di Sure, il Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, che si colloca tra le misure anti crisi proposte dall'UE, alla pari del Mes di cui ripropone lo schema del prestito agli Stati nazionali. Ma il Sure, seppure utile ad allentare le ristrettezze di bilancio dei singoli Stati, appare ancora lontano dal prefigurare una politica europea di intervento diretto e stabile a sostegno del reddito dei lavoratori...

Le prime risposte approntate dal Governo italiano sul versante del lavoro per fronteggiare le gravissime difficoltà in cui versa il Paese dimostrano che la crisi economica del 2008-2009 ha lasciato, pur con limiti che vanno riconosciuti, insegnamenti e qualche positiva eredità sul fronte della **protezione sociale dei lavoratori** in presenza di "emergenze" (economiche o sanitarie). Abbiamo infatti affrontato la necessità di sostenere il reddito dei lavoratori "eccedenti" a causa del **virus COVID 19** con una strumentazione molto più ampia e collaudata rispetto a quella di cui disponevamo allora: mediante **Cigo, Cigs, Cassa in deroga, FIS** abbiamo avuto a disposizione un vasto set di strumenti (affinato progressivamente nel tempo, a partire dal D.L. n. 2/2009 e successivamente riordinato ad opera del D. Lgs. n. 148/2015) a cui il legislatore ha potuto affidarsi già a partire dai primi concitati momenti della presa d'atto della pandemia.

Non può però essere sottaciuto che questo composito insieme di misure ha rivelato ancora **punti di debolezza** (lavoratori che rimangono esclusi dalla protezione, farraginosità burocratiche e tempi lunghi nell'erogazione del sostegno al reddito, in specie per la cassa in deroga). L'eventuale riordino della legislazione statale in materia (a cui ha fatto cenno recentemente anche il Ministro del lavoro) va però incastonato nell'ambito di quanto sta emergendo **sul piano europeo**, visto che già un anno fa (sostanzialmente nella fase che ha preceduto le ultime elezioni europee) il Ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, ha lanciato l'idea di un **fondo unico europeo di sussidi di disoccupazione** e che nelle settimane scorse anche la Commissione europea ha varato una proposta di Regolamento del Consiglio per un nuovo strumento di sostegno al reddito denominato "**SURE**".

Vi è dunque la possibilità, una volta superata l'emergenza, di rimettere a punto il nostro sistema di

protezione sociale dei lavoratori in caso di eccedenze temporanee (quello basato sui vari tipi di "cassa integrazione") o di eccedenze strutturali (ora basato sulla NASpI) inquadrandolo nel contesto delle misure-quadro comunitarie in gestazione.

Il nuovo strumento europeo di "sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione derivanti dall'emergenza provocata dalla pandemia di coronavirus", è stato lanciato dalla Commissione europea il 2 aprile scorso ed è stato accolto positivamente dall'Eurogruppo nelle sedute del 23 aprile e dell'8 maggio 2020 (v. Consiglio europeo, Eurogroup Statement on the Pandemic Crisis Support, 8 maggio 2020).

Sure ha una finalità precisa ed invero originale nel panorama della strategia europea a sostegno dell'occupazione: esso è finalizzato a consentire il "finanziamento dei regimi di **riduzione dell'orario lavorativo** mirati ad attenuare gli effetti socio-economici negativi causati dalla pandemia di Covid19". Siamo, dunque, in presenza di misure che non sembrano prefigurare sostegni al reddito in caso di disoccupazione ma sostegni al reddito per **prevenire la disoccupazione**, evitando, per quanto possibile, licenziamenti "per ragioni economiche". E' lo schema di intervento che noi italiani conosciamo bene, avendo da decenni esperienza di uno strumento che persegue proprio queste finalità: la cassa integrazione guadagni, istituto che, come è noto, consente all'impresa, pur in presenza di una eccedenza di manodopera accertata, di scegliere, in via temporanea, la sospensione del rapporto di lavoro al posto della cessazione del rapporto. Benché lo schema abbia avuto la sua origine nel settore industriale, a partire dal 2009 la legislazione lo ha esteso, in forme omogenee ma non identiche, a nuove aree del mondo del lavoro subordinato.

Non si tratta di compiacersi della primogenitura in materia. E' un dato oggettivo che molti Paesi

europei, proprio per fronteggiare la crisi del 2009, hanno adottato, in forme diverse, interventi dello stesso tipo. Ricordo, per tutti, il “Kurzarbeit” tedesco, lo “Chomage partiel” francese e l’Expediente de Regulation Temporal de empleo (ERTE) spagnolo, istituti ora fortemente valorizzati dai rispettivi Governi per contrastare la crisi da corona-virus (v. in proposito i siti delle Agenzia pubbliche del lavoro dei tre Paesi: Bundesagentur fur arbeit, Pole-emploi e SEPE).

Come anticipato, l’obiettivo primario della proposta è quello di offrire alle aziende che stanno soffrendo di difficoltà economiche la possibilità di ridurre temporaneamente l’orario di lavoro dei loro dipendenti ma salvaguardando il reddito di questi ultimi (ai lavoratori infatti potrà essere erogato un sostegno al reddito per le ore non lavorate). Regimi analoghi di reddito sostitutivo potranno essere applicati anche ai lavoratori autonomi.

L’Unione, nell’intento di dare concretezza allo spirito di solidarietà che anima l’istituzione comunitaria, prevede di concedere “**assistenza finanziaria** per un importo **fino a 100 miliardi di EUR** in forma di prestiti agli Stati membri colpiti”; tali prestiti si baseranno su un sistema di garanzie fornite dagli stessi Stati membri. Queste risorse saranno utilizzabili dai singoli Stati per combattere le conseguenze economiche e sociali negative della pandemia di Covid-19 e più precisamente per **coprire i costi** direttamente connessi all’istituzione (ove il Paese fosse al momento sprovvisto di strumenti di questo tipo) o all’estensione (qualora misure simili fossero già presenti) di **regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo** e di altre misure analoghe riguardanti i lavoratori autonomi”.

In generale possiamo affermare che i prestiti sopra illustrati serviranno ad aiutare gli Stati membri a far fronte all’imprevisto e repentino aumento della spesa pubblica conseguente ai **sostegni al reddito** erogati ai lavoratori. Nel caso italiano il prestito dovrebbe aiutare a coprire, in particolare, i maggiori costi derivanti dalle integrazioni salariali riconosciute per effetto del decreto Cura Italia (D. L. n. 18/2020 conv. dalla l. n. 27/2020) e del **decreto Rilancio**.

In Italia la proposta della Commissione sembra, al momento, essere stata accolta favorevolmente. Invero è stata presentata, forse un po’ superficialmente, come una sorta di Cassa integrazione europea ed in verità non è stata al centro di analisi approfondite, probabilmente perché la discussione politica si è concentrata

su un altro intervento (il **MES**) che ha posto in ombra la proposta in esame.

In conclusione, possiamo chiederci se dalla proposta della Commissione emergano indicazioni che possono far sperare in un ruolo sempre più incisivo dell’Unione in campo sociale ed in particolare nella regolazione e nel finanziamento di misure di sostegno al reddito dei lavoratori in caso di sospensione dal lavoro per ragioni economiche od in caso di disoccupazione. In altri termini, Sure è l’**embrione di uno nuovo strumento europeo** (meglio, della Commissione) sul modello della nostra Cassa integrazione (dunque per dare continuità ai rapporti di lavoro anche in fasi di crisi ed allontanare il pericolo di licenziamenti)?

Al momento sembra presto per dirlo. In particolare, va sottolineato che Sure, nella versione attuale, sembra destinata ad operare temporaneamente come un **Fondo che agisce mediante prestiti**; pertanto non accollerebbe all’Unione altri costi che quelli relativi al reperimento sul mercato delle risorse finanziarie da prestare agli Stati. In secondo luogo, non si colgono nella proposta tentativi, nemmeno timidi, di avviare un processo di convergenza degli strumenti nazionali in essere.

Sure si colloca nell’ambito delle misure anti crisi predisposte dall’Unione (il Mes o Fondo salva Stati che prevede una linea di credito di 240 miliardi; l’apposito Fondo di garanzia da 25 miliardi costituito presso la BEI ed in grado di mobilitare risorse fino a 240 miliardi; a cui potrebbe aggiungersi, seppur con tempi più lunghi, il Recovery fund) e ripropone, come le misure fino ad ora definite, lo **schema del prestito agli Stati nazionali**.

Una proposta certamente utile, dunque, al fine di allentare temporaneamente le ristrettezze di bilancio dei singoli Stati (fonti governative stimano in circa 20 miliardi l’aiuto di cui potrebbe beneficiare l’Italia) ma ancora lontana dal prefigurare una **politica europea di intervento diretto e stabile** a sostegno del reddito dei lavoratori in occasione di sospensioni dal lavoro o di riduzioni di orario finalizzate ad evitare licenziamenti. Con SURE non siamo in presenza di uno strumento comunitario di intervento diretto ma di prestiti agli Stati affinché possano rafforzare la potenza d’azione delle misure nazionali finalizzate all’erogazione di sussidi in caso di riduzione dell’orario di lavoro a causa del Covid-19.

Lavoro e Previdenza

Tra dubbi e vantaggi

Decreto Rilancio: contratti a termine a-causali fino al 30 agosto

di Paolo Stern, di Michele Regina - Consulenti del lavoro - Nexumstp SpA

Il decreto Rilancio, a pochi giorni dalle disposizioni della legge di conversione del decreto Cura Italia, torna sui contratti a termine disponendo ulteriori novità per le proroghe e i rinnovi. Alla luce del DL Rilancio però la situazione, se possibile, si complica e non chiarisce del tutto le perplessità di una prima lettura. Per fare fronte all'auspicabilissimo riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere anche in assenza delle motivazioni introdotte dal DL Dignità. Ma quali aspetti sfuggono alle nuove previsioni normative?

A pochi giorni dalle modifiche apportate dalla legge n. 27/2020 di conversione del "Cura Italia" sui **rapporti a termine**, diretti e/o somministrati a tempo determinato, il DL "Rilancio" dispone ulteriori novità per le **proroghe** e i **rinnovi**.

Si ricorderà che tra le novità introdotte dalla legge di conversione citata, per condivisibile richiesta delle stesse OO.SS., al fine di dare continuità nel periodo di emergenza ai contratti a tempo determinato in scadenza i **datori di lavoro** in costanza di fruizione di **ammortizzatori sociali COVID - 19**, hanno avuto ed hanno la possibilità di poter derogare alle disposizioni del decreto "Dignità" prorogando e/o rinnovando i predetti contratti. Tra l'altro per i rapporti diretti a termine vi è stata anche la deroga, sempre limitatamente al periodo emergenziale, della **regola dello stop&go**. Il tecnicismo utilizzato dalla legge di conversione all'articolo 19bis per salvaguardare eventuali rinnovi o proroghe già effettuati è stato quello di titolare il medesimo articolo come "**Norma di interpretazione autentica** in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine". Come è noto una norma di interpretazione autentica non innova ma definisce il significato proprio della disposizione a cui si riferisce retroagendo alla data della medesima disposizione. Se la finalità è comprensibile, un po' meno la tenuta giuridica del tecnicismo poiché lo stesso 19bis di fatto introduce una **deroga specifica** a disposizioni di legge e non ne interpreta il contenuto.

Leggi anche Contratti a termine: proroghe e rinnovi tra vantaggi e criticità

Il ragionamento sin qui posto però va ripreso alla luce del **DL Rilancio**. La situazione, se possibile, si complica ancora e non chiarisce del tutto le perplessità di una prima lettura.

Per fare fronte all'auspicabilissimo riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica Covid-19, sarà prevista la possibilità di **rinnovare o**

prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere anche in assenza delle motivazioni introdotte dal DL Dignità.

Confrontiamo i testi:

art. 19 bis, DL 18/2020 convertito in legge 27/2020

"Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c) (divieto TD in presenza di ammortizzatori sociali), 21, comma 2 (stop&go), e 32, comma 1, lettera c) (divieto somministrazione TD in presenza di ammortizzatori sociali), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione".

art. 99, DL "Rilancio" (bozza in attesa di leggere il testo definitivo che sarà pubblicato in GU)

"In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Proroghe e rinnovi), per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (causali)".

Primo aspetto. Campo di applicazione

Il "CuraItalia" parte dall'esigenza di mantenere in vita, superando ordinari divieti, un rapporto di lavoro, ancorché a termine, in un periodo delicato come questo evitando **costi collettivi** con **erogazione di NASpI**. Le disposizioni, pertanto, si attivano solo in presenza di un ammortizzatore sociale con causale Covid-19 attivo.

Il "Rilancio" cerca di dare **flessibilità alle imprese**

nella ripartenza post emergenza epidemiologica. Riecheggia lo spirito della deroga per i limiti quantitativi dei contratti a termine prevista nell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 nella fase di avvio di nuove attività. La ripartenza dopo l'emergenza è un po' un nuovo avvio e forse qualche contratto collettivo potrebbe utilizzare la medesima ratio anche per superare, per contratti stipulati ai sensi dell'art. 99, DL "Rilancio", proprio i limiti quantitativi.

Da rimarcare che anche in questo caso i rinnovi richiamati **dall'art. 99** fanno riferimento ai soli **contratti in essere** e pertanto non si potranno richiamare al lavoro dipendenti il cui primo contratto sia già scaduto precedentemente.

Secondo aspetto. A-causalità: contratto diretto SI - somministrato No.

Per come è scritta la norma (art. 99) sembra che l'Esecutivo intenda circoscrivere, limitando la disposizione al contratto a termine diretto, l'utilizzo delle nuove flessibilità rispetto a quanto previsto nella legge n. 27/2020 seppur in presenza della **sterilizzazione provvisoria** delle c.d. **causali**. Non sarà pertanto più necessario, fino al 30 di agosto, rifarsi ad una delle tre motivazioni previste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs n. 81/2015:

1. **esigenze temporanee e oggettive**, estranee all'ordinaria attività,
 2. esigenze di **sostituzione** di altri lavoratori,
 3. esigenze connesse a **incrementi temporanei, significativi e non programmabili**, dell'attività ordinaria.
- Ci appare altresì doveroso evidenziare che rispetto alla norma del "CuraItalia" sui rapporti flessibili ci si sia dimenticati della **somministrazione a termine**. Nella norma convertita si era avvertita, in verità, l'esigenza di includere anche la somministrazione. L'omissione non è da poco. E' pur vero che per relazionem si potrebbe comunque giungere all'inclusione anche della somministrazione a termine nella novella. Infatti, in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina dei contratti a termine, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24. Come di tutta evidenza, si tratta di rinvio indiretto e quindi la questione appare tutt'altro che pacifica.

Leggi anche Contratti a termine: proroga e rinnovi con "Rilancio" a metà

Terzo aspetto. Periodi di latenza - stop&go

Il DL "Rilancio" nulla dice in merito alla deroga, presente nella legge 27/2020, all'articolo 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015 relativo all'obbligo dello "stop & go" tra il contratto scaduto e il successivo rinnovo:

sarebbe stato più che congruente in una fase di auspicato riavvio veloce.

Stante le nuove disposizioni il rinnovo dovrà obbligatoriamente rispettare gli **ordinari periodi di latenza** perchè se il medesimo lavoratore fosse riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo contratto si trasformerebbe a tempo indeterminato. Non sarebbe nemmeno possibile coprire tali periodi con **somministrazione a termine** poiché si tratterebbe di una motivazione volta ad eludere una norma inderogabile di legge e configurerebbe l'ipotesi della somministrazione fraudolenta esponendo sia il somministratore che l'utilizzatore alla pena dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione

Quarto aspetto. Durata della proroga/rinnovo

Cosa significa che il contratto si possa prorogare o rinnovare fino al 30 agosto, che possa procedere entro tale data ad una proroga/rinnovo acausale per un rapporto che proseguirà anche dopo tale data o che entro tale data debba comunque concludersi il contratto rinnovato/prorogato? Nella speranza che il testo che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale faccia chiarezza l'interpretazione più estensiva sembra corrispondere meglio alla necessità di garantire tenuta occupazionale.

Il nuovo decreto legge lascia invariati tutti i limiti e gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, fatta eccezione per le predette causali, quali:

- a) i **24 mesi di durata massima complessiva** ovvero quelli previsti dalla contrattazione collettiva;
- b) le **proroghe di 4 volte nell'arco di 24 mesi** a prescindere dal numero dei contratti;
- c) la **percentuale massima di utilizzo** dei rapporti a termine prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento dell'azienda. Si ricorda che nel caso in cui la contrattazione non abbia disciplinato la percentuale, si applica la previsione legale, ossia il 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.
- d) la **contribuzione addizionale** dell'1,4% e quella progressiva dello 0,5% per ogni rinnovo.
- e) il **divieto di attivare contratti a termine** (anche in somministrazione) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento oggi alla valutazione del rischio contagio da Coronavirus. Rimangono pertanto intatte le conseguenze sanzionatorie a capo ai datori di lavoro circa il mancato rispetto delle norme legali e/o contrattuali.

In conclusione

In conclusione, non possiamo che sperare, come per altro annunciato dal presidente Conte nella conferenza

stampa di presentazione del DL, che il provvedimento sia migliorato con il coraggio della concretezza dal Parlamento in fase di conversione.

Lavoro e Previdenza

Dal Garante privacy

Trattamento dei dati sanitari in azienda: come si adegua all'emergenza Covid 19?

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se ciò viene disposto dal medico del lavoro o da altro operatore sanitario in osservanza alle norme relative all'emergenza epidemiologica. E' uno dei chiarimenti forniti dal Garante per la privacy che ha indicato gli indirizzi operativi da seguire per il trattamento dei dati sanitari in azienda e ha riepilogato le difficoltà emerse fino ad ora. Ma quali sono in concreto le criticità pratico-applicative per i datori di lavoro?

Il trattamento dei **dati sanitari in azienda** si adegua all'emergenza sanitaria da **Covid-19**. Si può, dunque, rilevare la **temperatura** dei dipendenti e su richiesta del medico competente si possono chiedere **test sierologici**. Il datore di lavoro inoltre deve collaborare con le autorità sanitarie.

Se si comprende la finalità di questo adattamento delle regole alle esigenze prioritarie della gestione della pandemia, bisogna anche ammettere che gli istituti giuridici sono messi a dura prova.

Si assiste a una vera e propria **emorragia di testi** (normativi, contrattuali, interpretativi, contrattuali che diventano normativi), provenienti da **diverse fonti** (statali, regionali, autorità indipendenti).

Si tratta di testi che in genere non rispettano il criterio della efficacia della comunicazione prescrittiva, con il risultato che è molto difficile raccapezzarsi e individuare la regola vigente.

E questo non è certamente il modo migliore di avvicinarsi alla ricorrenza del cinquantenario dello **Statuto dei Lavoratori**, le cui norme, anche quelle di più semplice lettura e applicazione, come l'articolo 5 sul **divieto di indagini sanitarie**, sono state messe in uno stato di precariato, senza una valida e nemmeno comprensibile alternativa.

Nella gestione del momento i consulenti, i professionisti e i datori di lavoro devono cercare di ricostruire il quadro normativo all'interno di questo intrico e faranno bene ad ispirare il proprio operato al supremo principio della **buona fede contrattuale**, dal momento che trovare la prescrizione sicuramente applicabile è operazione diabolica.

Si consideri, d'altra parte, che quando la regola sarà data dal giudice, sarà ormai troppo tardi: le aziende hanno bisogno di regole *ex ante* e non di giudizi (e tanto meno condanne) *ex post*.

In questo quadro, cerchiamo di cogliere **indirizzi operativi** da un documento diffuso (Faq) dal **Garante per la protezione dei dati personali**, in cui si riepilogano

alcune criticità e si tenta di semplificare le relative risposte.

Temperatura corporea

Il datore di lavoro può rilevare la temperatura corporea del personale dipendente o di utenti, fornitori, visitatori e clienti all'**ingresso** della propria **sede**.

Su questo argomento ci si perde in discussioni fumose, ma ormai questa possibilità è "legge".

La rilevazione della temperatura era prevista in accordi contrattuali (i protocolli tra le parti sociali del 14 marzo e del 24 aprile 2020), ma questi accordi sono diventati cogenti *erga omnes* grazie alla decretazione di urgenza e al Dpcm 26 aprile 2020.

Che tutto ciò rispetti il **Regolamento Ue sulla protezione dei dati** n. 2016/679 (Gdpr) e, in particolare, l'articolo 9 (trattamento di dati particolari) sarà tutto da vedere, ma il risultato, oggi, è che ci sono norme che prescrivono la rilevazione della temperatura al fine di consentire o negare (se superiore a 37,5°) l'accesso in azienda.

Anche le Faq del Garante lo attestano, ricordando che il dato va **conservato** solo per **ragioni probatorie** e ciò preconstituire una prova a disposizione del datore di lavoro sulle ragioni del mancato accesso in azienda. Il problema, non risolto espressamente dalle Faq del Garante, è **chi può misurare la temperatura** e, in particolare, se è attività vietata al datore di lavoro, se è riservata al medico competente, chi può compiere la rilevazione nelle aziende per le quali non è previsto un medico competente.

L'incertezza apre la strada alla ridda di risposte, da quelle dei commentatori a quelle delle autorità.

A questo proposito si cita l'ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020 del Presidente della Regione Lombardia, al cui articolo 1 si legge che "il personale prima dell'accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o suo delegato".

È evidente che si tratta di una **indagine sanitaria**, ma

è anche evidente che i medici competenti non possono passare le loro giornate ai varchi di ingresso delle aziende.

A questo proposito, l'esperienza di questi mesi ci dice che ai **varchi di accesso dei tribunali** al controllo della temperatura sono preposte guardie o personale della forza pubblica.

Non sarebbe stato difficile una esplicitazione normativa.

In mancanza i datori di lavoro faranno bene a **proporre personale** appositamente **istruito sull'uso** della strumentazione assegnata e a trattare eventuali persone sintomatiche rispettandone riservatezza e dignità.

Nelle **Faq** il Garante prende posizione sull'**accesso dei visitatori**: quando la temperatura corporea viene rilevata a clienti (ad esempio, nell'ambito della grande distribuzione) o visitatori occasionali anche qualora la temperatura risulti superiore alla soglia indicata nelle disposizioni emergenziali **non è, di regola, necessario registrare il dato** relativo al motivo del **diniego di accesso**.

Occorre rilevare che nella risposta del Garante possono desumersi eccezioni alla regola, ma non sono esplicitate quali possano essere.

È molto pericoloso, quindi, in **assenza** di una **casistica** di riferimento registrare la temperatura dei visitatori/cliente e se lo si fa bisogna dichiarare e far risultare le ragioni specifiche e la possibile base giuridica.

Autodichiarazione

Anche su questa materia, le **Faq** del Garante si limitano sostanzialmente a parafrasare alcune proposizioni del protocollo condiviso del 26 aprile 2020.

In effetti l'amministrazione o l'impresa possono richiedere ai propri dipendenti di rendere informazioni, anche mediante un'autodichiarazione, in merito all'eventuale esposizione al contagio da COVID 19 quale condizione per l'accesso alla sede di lavoro.

Ci sono limiti al contenuto della dichiarazione (provenienza, contatti), ma in ogni caso dovranno essere raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da Covid-19, e i datori di lavoro **devono astenersi** dal richiedere **informazioni aggiuntive** in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla **sfera privata**.

A parte il deplorabile ricorso ad una abbondanza di aggettivi teleologici e l'assenza di una casistica almeno esemplificativa, il problema è che qui la realtà supera la fantasia.

Nelle **prassi dei tribunali** si riscontra, ad esempio, l'obbligo di tutto il personale (magistrati, amministrativi, ecc.) di mandare una **autodichiarazione** al giorno

con e-mail a un indirizzo dedicato oppure l'obbligo di caricare giornalmente su una piattaforma in rete **dati sui contatti** intercorsi con altre persone.

Ora, l'obiettivo di arginare la diffusione del contagio mediante forme di tracciamento dei contatti sociali non può che essere condiviso, ma le aziende e i lavoratori meritano un po' più di certezze e di efficacia. L'autodichiarazione non serve certo allo scopo così come non serve l'upload di dati giornalieri, così come non serve un sistema che forse partirà e basato su meccanismi che ne compromettono l'utilità (se non attivato da milioni e milioni).

Altrettanto inutili sono norme simboliche quali quella rinvenibile nell'ordinanza 546/2020, sopra citata della **Regione Lombardia**, in cui apparentemente si prescrive un precetto, ma in realtà ci si limita a "fortemente raccomandare" l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid". La "forte raccomandazione" non è un obbligo e mette in difficoltà datori di lavoro e lavoratori.

Tra l'altro ci si chiede se sia **sanzionabile** o meno il **mancato rispetto** di una **raccomandazione** e la **risposta** non può che essere **negativa** (nonostante quanto scritto nell'ordinanza).

Fragilità

Le **Faq** del Garante integrano il protocollo condiviso danno una importante **precisazione** a riguardo della **sorveglianza sanitaria**.

In capo al **medico competente** permane, anche nell'emergenza, il **divieto** di informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori.

Nell'ambito dell'emergenza, il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST al fine di **proporre** tutte le **misure di regolamentazione** legate al Covid-19 e, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, deve segnalare al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti".

Ma si faccia bene attenzione: ciò significa che il medico competente provvede a segnalare al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare **condizione di fragilità** connessa anche allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'**impiego in ambiti meno esposti** al rischio di infezione; a tal fine, **non è invece necessario** comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore.

Test sierologici

Il Garante della privacy ha fatto chiarezza anche sui test sierologici.

Il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici, ma **solo se disposto** dal **medico competente** o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica.

Solo il medico del lavoro infatti, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari esami clinici e biologici.

E sempre il medico competente può suggerire l'adozione di **mezzi diagnostici**, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

Inoltre, le **informazioni** relative alla **diagnosi** o all'**anamnesi** familiare del lavoratore **non possono** essere trattate dal datore di lavoro (ad esempio, mediante la consultazione dei referti o degli esiti degli esami).

Il datore di lavoro deve, invece, trattare i **dati** relativi al **giudizio di idoneità** del lavoratore alla **mansione**

svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire.

Le **visite** e gli **accertamenti**, anche ai fini della valutazione della **riammissione al lavoro** del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Quanto alla **partecipazione** agli **screening sierologici** promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell'ordine, essa può avvenire solo **su base volontaria**.

I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell'interessato e per disporre le misure di contenimento epidemiologico.

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Sospensione versamenti: rinviato anche il pagamento della quota associativa

Con il messaggio n. 2015 del 2020, l'INPS fornisce alcune precisazioni in merito al versamento di contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, in presenza di sospensione degli obblighi contributivi stabilita in via legislativa quali misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nel caso in cui il contribuente abbia diritto a fruire della sospensione del versamento della contribuzione in scadenza il prossimo 18 maggio, tariffazione anche il versamento della quota associativa sarà considerato effettuato nei termini di legge e, quindi, riversato alle Associazioni nei termini contrattuali vigenti.

L'INPS, nel messaggio n. 2015 del 15 maggio 2020, interviene in riferimento alla scadenza del versamento della contribuzione dovuta ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a titolo di prima rata del 2020 (18 maggio 2020). Il decreto rilancio ha previsto che, al ricorrere di requisiti di determinate soglie di ricavi o compensi e di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, la sospensione dei termini per il mese di maggio 2020 fino alla data del 30 giugno 2020.

I lavoratori autonomi contestualmente al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali provvedono anche al versamento delle quote associative da destinare al finanziamento delle attività e dei servizi dell'Associazione alla quale aderiscono.

Gestione della sospensione contributiva

Nel caso di adesione alla sospensione contributiva, i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere

dal mese di giugno 2020. Il decreto Rilancio prevede un ulteriore slittamento di tale data al prossimo mese di settembre. Gli iscritti, per i quali opera la sospensione degli obblighi di versamento nei termini stabiliti dalle relative disposizioni normative, effettuano il versamento delle quote associative solo alla ripresa degli obblighi contributivi.

Versamento quote associative

In ogni caso, per tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, all'avvenuto versamento in soluzione unica entro il 30 giugno 2020 dell'importo integrale dovuto all'Istituto e oggetto della tariffazione anche il versamento della quota associativa sarà considerato effettuato nei termini di legge e, quindi, riversato alle Associazioni nei termini contrattuali vigenti.

Nel caso di richiesta di ripresa dei versamenti in cinque rate mensili di eguale importo, sulla base delle istruzioni che verranno fornite dall'Istituto, verrà rateizzato anche l'importo della quota associativa: la quota associativa verrà riversata dopo la verifica dell'avvenuto pagamento tempestivo e integrale di quanto dovuto all'Istituto e inserito nella rateazione all'esito positivo delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per il diritto alla sospensione contributiva.

?

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 15/05/2020, n. 2015

Lavoro e Previdenza

Nota INL

Riapertura cantieri edili: vigilanza su sicurezza e misure anticontagio

Arrivano dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro le indicazioni specifiche riguardanti la ripresa delle attività di vigilanza nei cantieri edili da parte del personale di vigilanza in collaborazione con gli altri nuclei ispettivi e le forze dell'ordine. I controlli, oltre

alla verifica del rispetto delle misure di sicurezza del lavoro, saranno mirati a verificare l'adozione degli obblighi di distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di sicurezza. L'attività dovrà essere svolta in sinergia e in coerenza con le diverse finalità.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, in data 13 maggio 2020, n. 156 interviene in materia di riapertura dei cantieri edili ribadendo che, al fine di assicurare adeguati livelli di protezione ai lavoratori e contenere la diffusione del Covid-19, le imprese edili devono adottare le misure previste nel Protocollo cantieri condiviso tra Governo e Parti sociali.

Le misure previste nel protocollo cantieri si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori che devono:

rispettare il distanziamento sociale negli spazi di lavoro;

integrare il Piano di sicurezza e coordinamento.

I committenti devono assicurare la vigilanza sull'adozione delle misure anticontagio.

Informazione e prevenzione

Le attività di informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere sviluppate, con evidente distinzione dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, in collaborazione con le altre istituzioni coinvolte nelle iniziative per il contrasto della diffusione del Covid-19. L'attività deve essere funzionale alla valorizzazione delle "buone prassi".

Verifiche protocollo cantieri

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza nel settore delle costruzioni edili è necessario integrare le funzioni ordinarie e quelle tecniche con le seguenti priorità:

costituzione di unità di intervento con l'impiego contestuale di agenti di pubblica sicurezza e personale di altre strutture con specifica competenza;

adozione delle vincolanti indicazioni operative adottate dall'INL unitamente al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e i NIL;

pianificazione sinergica degli interventi;

effettuazione dei controlli nelle realtà presso le quali si registrano più spesso infortuni sul

lavoro;

adozione di una check list integrata dedicata ai cantieri.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

CIGS: la presentazione tardiva della domanda determina lo slittamento della decorrenza

Ogni volta che una normativa fissa un termine, il suo superamento, anche marginale, determina comunque gli effetti sanzionatori. Il termine richiesto per inoltrare la richiesta di CIG, sebbene certamente limitato, non è, difatti, tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. Ciò tanto più ove si consideri che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata in via telematica attraverso la procedura CIGS on-line. E' quanto ha dichiarato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 90 del 15 maggio 2020.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), secondo cui il **trattamento straordinario di integrazione (CIG) salariale** «in caso di presentazione tardiva della domanda, [...] decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima».

La questione è sorta nel corso di un giudizio promosso da una società nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avverso un **decreto di concessione** del trattamento straordinario di integrazione salariale relativo al contratto di solidarietà stipulato il 1° ottobre 2015 dalla società ricorrente con le competenti organizzazioni sindacali. Di fatto la società lamenta la riduzione del periodo di fruizione del trattamento concesso dall'amministrazione rispetto a quello richiesto in quanto nella domanda, presentata il 30 novembre 2015, era indicato il periodo dal 2 ottobre 2015 al 1° ottobre 2016, mentre l'amministrazione aveva autorizzato la corresponsione del trattamento fino al 1° ottobre 2016, ma con decorrenza dal 30 dicembre 2015. La società ritiene che la norma richiamata:

- violerebbe i principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto comporterebbe una **“sanzione” in-giustificatamente onerosa** per l’impresa che presenti la domanda oltre il termine di sette giorni stabilito dalla normativa;
- sarebbe lesiva del principio di uguaglianza, in quanto opererebbe una **discriminazione** nei confronti delle imprese che subentrano in appalti e che devono quindi rispettare la cosiddetta clausola sociale, secondo cui viene trasferito all’impresa subentrante il personale già occupato in quella cessante;
- violerebbe il **principio di libertà dell’iniziativa economica privata**, poiché verrebbe «scaricato sull’imprenditore datore di lavoro un onere che invece lo Stato riconosce, almeno provvisoriamente, come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 90 del 15 maggio 2020, rileva che il rimettente si limita a prospettare in via generale il tema della discriminazione senza descrivere né argomentare se essa si sia concretamente manifestata nella fattispecie in esame e in che termini e, soprattutto, in che modo essa avrebbe inciso sulla determinazione del notevole ritardo (oltre cinquanta giorni) nella presentazione della domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale rispetto al termine di sette giorni, stabilito dalla normativa, decorrente dalla stipula del contratto di solidarietà.

Inoltre evidenzia che la disciplina della CIG conferma l’attenzione del legislatore alla **tempestività degli adempimenti** richiesti al datore di lavoro in relazione al procedimento in esame e alle conseguenze che in caso di inottemperanza si determinano sulla sua sfera giuridica e patrimoniale. L’impresa è infatti tenuta a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente alla integrazione salariale non percepita.

La Corte Costituzionale ritiene che nella disposizione censurata non è dato riscontrare i profili di irragionevolezza dedotti dal rimettente poiché è noto infatti che, ogni volta che un termine è fissato, il suo superamento, anche marginale, determina comunque gli effetti sanzionatori anche ove sia stabilito un più ampio margine temporale rispetto a quello di sette giorni previsto dal comma 1 del medesimo art. 25 del d.lgs. n. 148 del 2015. Parimenti ininfluente è il riferimento da parte del rimettente alla «angustia» del termine di sette giorni così stabilito dal citato comma. Nel merito si osserva che il predetto termine, sebbene certamente limitato, non è, difatti, tale da renderne impossibile,

arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. Ciò tanto più ove si consideri che la domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere inoltrata **in via telematica** attraverso la procedura **CIGS on-line**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, sentenza 15/05/2020, n. 77/2020

Bilancio

In Gazzetta Ufficiale

Revisori Enti locali: linee guida per la relazione su rendiconti e bilanci di previsione

Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le linee guida della Corte dei Conti per le relazioni del collegio dei revisori dei conti delle Regioni e delle Province autonome, sui rendiconti per l'esercizio 2019 e sui bilanci di previsione per gli esercizi 2020-2022. Entrambi i documenti tengono conto dell'attuale fase emergenziale legata alla diffusione della pandemia da coronavirus. In continuità col passato, è stato mantenuto l'impegno a ridurre al minimo gli oneri informativi di dati contabili, attraverso l'utilizzo delle banche dati pubbliche.

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020 due delibere della Corte dei Conti emanate il 20 aprile 2020, e precisamente:

- la delibera n. 3/SEZAUT/2020/INPR recante le "Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213";

- la delibera n. 4/SEZAUT/2020/INPR recante le "Linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Il primo documento fornisce le indicazioni per ricostruire il quadro economico-finanziario di riferimento per la valutazione dei provvedimenti che saranno adottati dagli enti nell'attuale fase emergenziale. In particolare la Corte dei Conti sarà più attenta ai seguenti dati:

- le analisi sul risultato di amministrazione;
- lo stato dell'indebitamento;
- gli equilibri di cassa.

Questi dati saranno inscindibilmente collegati al mantenimento di quelli finanziari complessivi.

Sono previste inoltre attenzioni particolari su modalità di ripiano delle varie componenti del disavanzo, somme incamerate e utilizzate a titolo di anticipazioni di liquidità, corretta costruzione del Fondo pluriennale vincolato e adeguatezza degli accantonamenti al

Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Le Linee guida sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, invece, segnano il momento conclusivo delle analisi condotte sul ciclo di bilancio, al fine di stabilirne il grado di affidabilità e di valutarne la capacità di prevenire fenomeni di squilibrio.

La previsione, da effettuare nel difficile contesto determinato dall'epidemia da Covid-19, produrrà sensibili scostamenti rispetto alle originarie previsioni di bilancio per effetto della ridotta riscossione tributaria e della contestuale espansione della spesa sanitaria, con conseguente ridefinizione degli obiettivi di finanza pubblica e dei vincoli previsti per gli enti regionali, ma sarà questa l'occasione per rappresentarne opportunamente le cause e valutare le criticità innescate dall'emergenza.

In continuità col passato, è stato mantenuto l'impegno a ridurre al minimo gli oneri informativi di dati contabili, attraverso l'utilizzo, ormai consolidato, delle banche dati pubbliche.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Corte dei Conti, delibera 20/04/2020, n. 3 (G.U. 15/05/2020, n. 124)

Corte dei Conti, delibera 20/04/2020, n. 4 (G.U. 15/05/2020, n. 124)

Finanziamenti

Dal MISE

COVID-19: arrivano a 212.418 le richieste di liquidità al Fondo di Garanzia

Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale comunicano che le richieste di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 14 maggio 2020 sono 212.418 per un importo di euro 10.170.113.926,59. Di queste, solo 2.293 sono state inoltrate ai sensi della previgente normativa. In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l'incremento del credito aggiuntivo è del 67,3%, passando da € 184,8 milioni a 309,1 milioni di euro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Mediocredito Centrale, comunica che sono **212.418**, per un importo di **euro 10.170.113.926,59**, le **richieste di garanzie** pervenute al Fondo di Garanzia nel periodo dal 17 marzo 2020 al 14 maggio 2020.

Di queste domande:

1) 210.125 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, di cui:

- 184.619 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 3.873.209.201,80, per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore;
 - 111 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
 - 2.855 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi;
 - 11.443 operazioni di garanzia diretta, con percentuali di copertura all'80%;
 - 6.252 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%;
 - 1.645 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all'80% o al 90%;
 - 103 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all'80% e al 90%;
 - 3.097 con beneficio della sola gratuità della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso;
- 2) 2.293 ai sensi della previgente normativa.

In relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, **l'incremento del credito aggiuntivo è del 67,3%**, passando da € 184,8 milioni a 309,1

milioni di euro.

A cura della Redazione

Finanziamenti

FNC - CNDCEC

Attività internazionale: le linee guida europee per la ripresa del turismo

Con l'informativa periodica "Covid 19: International update n. 8" la Fondazione Nazionale e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presentano le nuove misure intraprese dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus. In particolare l'attenzione è focalizzata sulla presentazione, da parte della Commissione europea, di una serie di linee guida per consentire una riapertura graduale e regolamentata dei confini tra i paesi della zona Schengen, allo scopo di promuovere il ritorno della mobilità delle persone e salvare il turismo, un settore economico che da solo rappresenta il 10% del PIL europeo.

La Fondazione e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno pubblicato il 15 maggio 2020, l'informativa periodica **"Covid 19: International update n. 8"** con l'aggiornamento sulle novità, gli sviluppi e sulle diverse misure adottate dalle istituzioni internazionali per contrastare l'emergenza coronavirus.

Interventi in favore di turismo e trasporti

In particolare la Commissione europea ha presentato una serie di linee guida per consentire una riapertura graduale e regolamentata dei confini tra i paesi della zona Schengen, allo scopo di promuovere il **ritorno della mobilità** delle persone e salvare il turismo, un settore economico che da solo rappresenta il 10% del PIL europeo.

Il pacchetto presentato dalla Commissione per il turismo e i trasporti comprende:

- una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre;
- un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato;
- un quadro per sostenere il progressivo ripristino dei trasporti, che garantisca nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale;
- una raccomandazione che punta a far sì che **i buoni di viaggio** siano per i consumatori un'alternativa attraente al rimborso in denaro;
- criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle

attività turistiche e per lo sviluppo di protocolli sanitari per le strutture ricettive.

Fit for Future

In questo periodo di allerta sanitaria occorre semplificare le regole e ridurre gli oneri per i cittadini e le imprese che si preparano alla ripartenza. Con questo intento è nata la nuova piattaforma UE, **Fit for Future**, che avvalendosi della collaborazione di esperti del settore e stakeholder aiuterà la Commissione a perseguire questo difficile ma ormai indifferibile obiettivo.

Aiuti di Stato

Nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, la Commissione ha approvato una seconda modifica per estenderne ulteriormente l'ambito di applicazione, andando ad includere le misure di **ricapitalizzazione e debito subordinato** e sostenere maggiormente l'economia.

Agevolazioni fiscali

Infine, in considerazione delle difficoltà dovute alla pandemia, la Commissione Europea ha proposto la proroga di alcune misure fiscali in particolare:

- ha avanzato la proposta di posticipare l'entrata in vigore del **Pacchetto IVA in materia di commercio elettronico al 1° luglio 2021** (originariamente programmata per il 1 gennaio 2021), in modo da concedere agli Stati Membri e alle imprese più tempo di adeguarsi alle nuove norme;
- ha proposto di rimandare alcune scadenze per la presentazione e lo **scambio di informazioni** previsti dalla Direttiva sulla Cooperazione Amministrativa. Gli Stati Membri avranno tre mesi supplementari per scambiare informazioni sui conti finanziari, i cui beneficiari siano fiscalmente residenti in un altro Stato Membro.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, Informativa "Covid 19: International update n. 8", 15/05/2020

Impresa

A seguito dell'emergenza Coronavirus

Tutelare il made in Italy registrando il marchio: attenzione agli adempimenti (e alle sanzioni)

di Fabiano Belluzzi - Andersen Tax & Legal Italia

Nell'attuale periodo emergenziale dovuto al Coronavirus le imprese nazionali di eccellenza che vogliono tutelare i prodotti del Made in Italy possono ottenere l'iscrizione del proprio marchio nel Registro dei Marchi storici di interesse nazionale. Tra i vantaggi, la possibilità di utilizzo del logo "marchio storico" per contraddistinguere a fini promozionali e commerciali i propri prodotti sul mercato, nonché l'opportunità di poter accedere agli stanziamenti del Fondo di garanzia PMI per progetti di valorizzazione del proprio segno distintivo. Tuttavia, prima di attivare la procedura di registrazione occorrerà valutare anche le possibili criticità che potrebbero derivare dai gravosi obblighi di comunicazione preventiva e di informazione per il titolare, nel caso di cessione, chiusura o delocalizzazione dell'impresa, la cui violazione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni.

Dopo quasi due mesi di serrata obbligata, causata dall'emergenza **Coronavirus**, si percepisce un grande desiderio di ripartenza. In particolar modo la voglia di riaprire, ricominciare - prima che tutto sia perduto, per usare un'espressione divenuta comune - è stata manifestata al Governo e alle autorità dagli esponenti del settore produttivo e manifatturiero, preoccupati dei pesanti effetti delle misure restrittive non solo sulla singola realtà, ma in generale sul mercato italiano e sul know how.

Leggi anche COVID-19 e decadenza del marchio: quando è giustificabile il mancato uso

Tutela del Made in Italy

Ed invero, quello più a rischio nell'attuale momento storico sembra essere proprio il Made in Italy, espressione che nel tempo è divenuta sinonimo di avanguardia, fantasia, precisione, eleganza, in una parola qualità, e che ora ha bisogno di tornare sul mercato, per rimanerci, riappropriandosi del settore di mercato che tradizionalmente gli appartiene.

Proprio in concomitanza con l'accelerazione sulla riapertura delle nostre aziende, lo scorso 16 aprile è entrata in vigore la disciplina dettata dal decreto 27 febbraio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico che rende operativo uno strumento finalizzato a **tutelare la proprietà industriale** delle aziende storiche italiane, le eccellenze e il Made in Italy: il Registro Speciale dei Marchi storici di interesse nazionale.

Come funziona il Registro Speciale dei Marchi storici

Si tratta di una novità, introdotta dal decreto Crescita, attraverso cui i titolari (o licenziatari esclusivi) di **marchi d'impresa** utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi, realizzati in un'**impresa nazionale di eccellenza** storicamente collegata al

territorio nazionale registrati da almeno cinquant'anni, oppure non registrati, per i quali sia tuttavia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquant'anni, possono ottenere l'**iscrizione del marchio** nel Registro dei Marchi storici di interesse nazionale, disciplinato dall'art.185-*bis* del Codice della Proprietà Industriale.

L'iscrizione comporta la possibilità di utilizzare, a fini commerciali e promozionali, il logo "Marchio storico di interesse nazionale", con esclusivo riferimento ai prodotti e servizi relativi al marchio iscritto.

Il decreto ha costituito, inoltre, un **Fondo** per la **tutela dei marchi storici** di interesse nazionale, operante tramite interventi nel capitale di rischio per le imprese che, a seguito della registrazione, decidano di chiudere il sito produttivo di origine, per cessazione dell'attività o delocalizzazione al di fuori del territorio nazionale. È conseguentemente sancito anche un obbligo, per i titolari o licenziatari esclusivi di Marchi storici registrati, di comunicare al MiSE le informazioni relative a progetti di **cessazione o delocalizzazione** delle unità produttive, pena una sanzione amministrativa fino a 50 mila euro.

Le previsioni del decreto Crescita, si inserivano all'interno di una più ampia **strategia politica** finalizzata a dare una scossa alla stagnazione economica nel nostro Paese, attraverso l'introduzione di **incentivi, agevolazioni e novità fiscali**: l'obiettivo di stimolazione della ripresa economica nazionale è stato affidato in gran parte alle tematiche della valorizzazione e della tutela del Made in Italy, attraverso una modifica del Codice di Proprietà Industriale italiano.

Le intenzioni del Governo sono divenute, quindi, più che mai attuali e necessarie per il sostegno dell'economia di fronte alla concorrenza dei Paesi che prima di noi sono usciti, o stanno provando a uscire, dagli effetti della pandemia da Covid-19: in quest'ottica deve

essere accolto con favore il tempismo con il quale il Ministero si è attivato per rendere operative le previsioni contenute nel decreto Crescita.

Procedura di registrazione del marchio storico

Come anticipato il provvedimento del MISE ha stabilito le modalità di presentazione dell'istanza di registrazione di un marchio storico prevedendo che la domanda sia presentata presso l'**Ufficio Italiano Brevetti e Marchi**, esclusivamente in via telematica, attraverso il portale on line, previa registrazione. Può essere depositata anche a mezzo di un rappresentante e richiede il pagamento dell'imposta di bollo pari a 15 euro.

L'istanza dovrà contenere:

- i **dati anagrafici** del richiedente;
- la **qualifica dell'istante**, precisando che si tratti del titolare del marchio o licenziatario esclusivo;
- una **dichiarazione sostitutiva**, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, con il quale risulti che il marchio di impresa sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Inoltre, la domanda di registrazione dovrà essere accompagnata dall'allegazione:

- per i **marchi registrati**:
 1. del verbale di primo deposito in Italia (ovvero il verbale di rinnovazione meno recente disponibile);
 2. della riproduzione esemplare del marchio;
 3. della documentazione inerente alle modifiche dei prodotti/servizi protetti;
- per i **marchi non registrati**:
 - della riproduzione esemplare del marchio;
 - della documentazione di cui all'art. 178, comma 4, del Codice della Proprietà Industriale, a dimostrazione dell'uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi secondo la Classificazione Internazionale di Nizza.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, una volta ricevuta l'istanza, procederà ad effettuare l'**istruttoria necessaria**, richiedendo eventualmente un'integrazione documentale (assegnando alla parte interessata un termine per la risposta non superiore a 20 giorni); all'esito dell'istruttoria, che si deve concludere entro 60 giorni nel caso di marchio registrato, ovvero 180 giorni nel caso di marchio non registrato, l'Ufficio deciderà sull'istanza di iscrizione con un **provvedimento di accoglimento o rifiuto**. Con le medesime modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione l'istante potrà, inoltre, rinunciare all'iscrizione.

Registrazione del marchio e vantaggi per le imprese

Ad un'analisi della normativa, risultano evidenti numerosi vantaggi connessi alla registrazione del marchio:

- lo sfruttamento e la possibilità di utilizzo del **logo "marchio storico"** per contraddistinguere a fini promozionali e commerciali i propri prodotti sul mercato, che dovrebbe poter garantire un'**attrattiva sul consumatore**, oltre a rinforzare la "garanzia qualitativa" del marchio stesso;
- l'opportunità (per le sole PMI proprietarie o licenziatrici del marchio storico) di poter accedere agli stanziamenti del "Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" per progetti di valorizzazione del proprio marchio (previsto dall'articolo 2, lett. a, comma 100, della L. 23/12/1996, n. 662), secondo modalità ancora da definire tramite decreto del MiSE;
- l'opportunità, per qualsiasi impresa titolare o licenziataria esclusiva di un marchio storico registrato, di **usufruire delle risorse** del "Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale" per intervenire in caso di:

1. chiusura del sito produttivo di origine o del sito produttivo principale, di **cessazione dell'attività**;
2. **delocalizzazione** al di fuori del territorio nazionale, con relativo licenziamento collettivo.

In particolare, l'art.31 comma 2 del D.Lgs. n. 34/2019 ha previsto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle menzionate disposizioni. Gli interventi sono effettuati "a condizioni di mercato", mediante interventi nel capitale di rischio.

Tuttavia, anche considerando le difficoltà che gli imprenditori italiani stanno già fronteggiando o che, con probabilità, diverranno concrete nel breve termine, la disciplina del Registro Speciale dei Marchi storici di interesse nazionale nasconde alcune insidie che meritano attenta valutazione.

Criticità

A ben vedere l'iscrizione del marchio storico determina gravosi **obblighi di comunicazione** preventiva e di informazione per il titolare (o il licenziatario esclusivo), aventi ad oggetto progetti di cessione, chiusura o delocalizzazione dell'impresa, la cui violazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Gli **obblighi informativi** conseguenti alla registrazione del marchio, inoltre, comportano la possibilità di intervento e valutazione da parte del MISE finalizzata ad individuare non solo le attività sostitutive per la reindustrializzazione e l'utilizzo del marchio storico, in una prospettiva di tutela e conservazione di quest'ultimo, ma anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul

territorio nazionale, nonché alla valutazione in merito all'assegnazione di stanziamenti dal Fondo.

Considerazioni conclusive

Dunque, ad un'analisi della normativa di sostegno, nonostante l'innegabile - e meritevole - volontà di tutelare il Made in Italy e le eccellenze italiane, emerge chiaramente che la registrazione del Marchio storico nel Registro Speciale comporti un **surplus di inconvenienti burocratici** e, in definitiva, una prevalenza degli svantaggi sui vantaggi. Ciò può dirsi soprattutto in relazione alla certezza degli obblighi conseguenti

alla registrazione, di contro all'incertezza relativa agli eventuali benefici.

Concludendo, pare potersi affermare che, nel suo complesso, la disciplina di rilancio adottata circa un anno fa e - forse - adatta alla situazione economico-sociale ante Covid-19, si risolva oggi in una **misura non più adeguata** al sostegno dell'imprenditoria e dei settori manifatturieri italiani fortemente danneggiati dal prolungato stop alla produzione, a causa di un mix di fattori strutturali e accidentali che potrebbero determinare precocemente l'insuccesso.

Impresa

Il nuovo decreto sulla Fase 2

Dal 18 maggio riapertura di tutte le attività economiche e libertà di spostamento nella regione

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Accantonato l'uso dei D.P.C.M., il Governo, attraverso un decreto legge approvato il 15 maggio definisce le linee guida, valide dal 18 maggio, per la riapertura generalizzata di tutte le attività economiche e del libero spostamento delle persone. Queste ultime, però, non potranno recarsi in altre regioni: tale possibilità, salvo eventuali nuove restrizioni, dovrebbe verificarsi a partire dal 3 giugno. Quanto alle attività economiche, è possibile riaprire, purché si rispettino i protocolli e le linee guida che, però, potranno essere ridefinite, senza eccessivi stravolgimenti, dalle regioni.

Si può affermare che, dal 18 maggio, parte la **seconda fase della Fase 2**: non è un gioco di parole, ma l'esatta rappresentazione di ciò che accadrà da quella data in quanto, dopo la timida riapertura fissata lo scorso 4 maggio, con l'avvio ufficiale, appunto, della Fase 2 era stato già stabilito che dal 18 maggio, se i dati epidemiologici erano rassicuranti, si avrebbe osato di più. Ed infatti, con l'approvazione del decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri del 15 maggio, che dovrebbe essere **valido dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, si tenta di dare una accelerata sulle riaperture, avviando una nuova fase di convivenza con il virus.

Va detto che la riapertura generalizzata, già dal 18 maggio, di tutte le attività economiche non era stata preventivata tanto è vero che, in un primo momento, era stato affermato che alcune attività a più diretto contatto con il pubblico (quali, ad esempio, parrucchieri e centri estetici) avrebbero riaperto dal 1° giugno.

Ma le pressioni giunte da più parti hanno cambiato la tabella di marcia del Governo, sfociando in una sorta di apertura generalizzata per tutti, anche se a determinate **condizioni**.

Vediamo quali.

Regole per la riapertura delle attività economiche e produttive

Il decreto stabilisce che le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che rispettino i contenuti di **protocolli o linee guida**, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di esercizio o in ambiti analoghi, **adottati dalle regioni** o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. A tale ultimo proposito, il riferimento è ai protocolli allegati al D.P.C.M. 26 aprile 2020 oltre che alle linee guida emanate dall'Inail già disponibili per alcune

categorie e precisamente: **ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri e centri estetici**.

Leggi anche:

Riapertura ristoranti: ecco le misure contenitive da adottare

Stabilimenti balneari: linee guida per le misure di sicurezza antiCovid-19

Misure anti-Covid19: indicazioni per la riapertura di parrucchieri e centri estetici

E' questo uno degli **aspetti più delicati**, in quanto, allo stato attuale non c'è una linea comune tra i governatori regionali e ciò rischia di creare una vera e propria **ba-bele di regole** con differenze anche molto marcate tra regioni e regioni e con pericolosi salti in avanti.

Va da sé che il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la **sospensione dell'attività** fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Sempre alle regioni è demandato il compito di monitorare, **con cadenza giornaliera**, l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e trasmettere tali dati al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.

Ciò al fine di garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre, anche nell'ambito delle attività economiche e produttive svolte nel territorio regionale, **misure derogatorie, ampliative o restrittive**.

In definitiva, dopo la prima gestione della crisi che, sostanzialmente, è stata ad esclusivo appannaggio del Governo centrale, si assiste ad un drastico cambio di rotta: alle regioni viene concesso ampio spazio di manovra nel decidere le modalità di esercizio delle attività economiche e produttive assumendosi, però, la

responsabilità delle scelte adottate.

Regole per gli spostamenti

L'altra grande novità è l'**abolizione delle autocertificazioni** per gli spostamenti e, con esse, i limiti ancora in vigore.

A dire il vero, non si tratta di una libertà assoluta di spostamento in quanto, dal 18 maggio sono permessi, senza alcuna limitazione, solo gli spostamenti **all'interno del territorio regionale** (possibile anche lo spostamento dalla Città del Vaticano o da San Marino nelle regioni confinanti), fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate relativamente a specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Gli spostamenti e i trasferimenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute **sono vietati fino al 2 giugno** anche se resta valida l'attuale regola secondo cui si può rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Pertanto, dal 3 giugno ci si potrà liberamente spostare anche da una regione all'altra (non solo, ma anche da e per l'estero) salvo che, per alcune aree geografiche, non subentrino situazioni epidemiologiche che determinano l'emanazione di provvedimenti restrittivi.

Resta inteso che permane:

- il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria;
- il potere, in capo ai sindaci, di disporre la **chiusura**

temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- il **divieto di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sanzioni e controlli

In caso di violazione delle nuove disposizioni, salvo che non ricorra anche un **reato** (fattispecie che ricorre in ogni caso per la violazione degli obblighi di quarantena), si applicano le attuali **sanzioni amministrative** (da 400 a 3.000 euro) aumentate fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio** o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto, mentre quelle per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte.

Inoltre:

- all'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni;
- il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione;
- in caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.